

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZOLA, BERNARDI, PINTO, VETTORI,
SALERNO e PARISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1987

Nuove disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta
erariale sul consumo dell'energia elettrica

ONOREVOLI SENATORI. — Con questo disegno di legge si propongono due innovazioni che, se fossero realizzate, consentirebbero notevoli vantaggi diretti per le popolazioni montane ed indiretti per l'intera collettività nazionale.

Il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 1924, n. 195, e successive modificazioni, stabilisce all'articolo 1, lettera l), che è esente da imposta l'energia elettrica prodotta dai piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) purchè la loro

potenza elettrica non sia superiore ad un chilowatt.

Il successivo articolo 2 stabilisce che «chiunque intenda esercitare una officina di produzione di gas o di energia elettrica deve farne denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, osservare le norme stabilite dal regolamento ed ottenerne la licenza».

Tuttavia si afferma successivamente che non sono soggetti agli obblighi di cui al comma sopra indicato «gli esercenti officine elettriche costituite da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) di potenza non superiore ad un

chilowatt, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico».

Si richiama l'attenzione sul fatto che la possibilità di impiantare piccoli gruppi elettrogeni, senza vincoli di sorta (soprattutto se di tipo fiscale-burocratico), costituirebbe, specialmente per le aziende agricole di montagna e di collina o per i piccoli laboratori artigianali di tali zone, una motivazione importante per la realizzazione di piccole centraline idroelettriche di tipo familiare destinate al completamento del fabbisogno energetico.

Appare difatti di tutta evidenza come in questi casi si arriverebbe alla concreta possibilità di sfruttare - a tutto beneficio (anche se modesto) del bilancio energetico complessivo - innumerevoli piccoli salti di acqua, consentendo alle aziende agricole interessate incrementi di dotazione energetica. Tutto ciò senza particolare sacrificio per l'erario trattandosi di fonti energetiche che, al momento, non vengono sfruttate in quanto soprattutto le procedure autorizzative ed i conseguenti adempimenti

burocratici sono sproporzionati ai benefici che si possono ricavare.

È, però, necessario apportare al decreto ministeriale 8 luglio 1924 già citato una parziale e piccola modifica che riguarda unicamente la quantità di energia producibile con piccoli impianti generatori comunque azionati e che rimarrebbe, ove la modifica fosse accolta, sempre nei limiti estremamente modesti (20 chilowatt ora) tali da giustificare la non applicazione dell'imposta. Per contro, si favorirebbe una dotazione diffusa di autogeneratori ad uso privato, interessante soprattutto le case sparse e le zone di montagna e di collina dove esistono, numerosissimi, i piccoli salti d'acqua e gli alpeggi. Occorre inoltre rilevare che le quantità di acqua necessarie per far funzionare tali gruppi elettrogeni sono assai modeste e comunque tali da non alterare alcun equilibrio preesistente.

Essendo intuitivi ed evidenti i vantaggi che deriverebbero da tale liberalizzazione, si raccomanda caldamente l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *l*) dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 1924, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*l*) L'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) purchè la loro potenza elettrica non sia superiore a venti chilowatt».

Art. 2.

1. L'ultimo capoverso dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«gli esercenti officine elettriche costituite da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) di potenza non superiore a venti chilowatt, di cui alla lettera *l*) dell'articolo 1, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico».